



Comune di Castiglione di Sicilia

Città Metropolitana di CATANIA

P.zza Lauria 1 -9512 Castiglione di Sicilia

Centralino unico Tel 0942.980211

www.comune.castiglionedisicilia.ct.ite-mail

Mail box certificata urp.castiglionedisicilia@legalmail.it

Codice fiscale / P. IVA 00291090876

DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
nominato con D.P.R. del 27.11.2024 ai sensi dell'art. 252 del D.l.gs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORIGINALTE

Registro Delibere O.S.L. n. 09 del 13/05/2025

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N° 6 DEL 06/05/2025 – PROCEDURA
SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 258 DEL T.U.E.E.L. 267/200 – PROPOSTA**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **13** del mese di **Maggio** alle ore **13:00** e seguenti, presso la sede del Comune di Castiglione di Sicilia, è intervenuto il Dott. Salvatore Spatafora, in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 27.11.2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

Assiste i lavori il Dott. Giuseppe Cicala in qualità di Segretario Comunale, curandone la verbalizzazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO :

che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 08 luglio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castiglione di Sicilia;

che con D.P.R. del 27.11.2024 è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 11 dicembre 2024 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, Dott. Salvatore Spatafora;

che con delibera n. 1 del 13.12.2024 si è insediato il Commissario Straordinario di Liquidazione, entro il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

che in pari data, il Commissario ha adottato la delibera n.2, ai sensi dell'art.254, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, veniva disposto il piano di lavoro e gli adempimenti preliminari stabiliscono la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31/12/2023;

che in data 17/12/2025 il Commissario ha adottato la delibera n° 3 con la quale ha dato l'avvio della procedura di rilevazione delle passività, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa dell'avviso/manifesto della procedura di rilevazione della massa passiva dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per realizzare il risanamento dell'Ente devono essere reperite dal medesimo;

Le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000;

In particolare, l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione con :

1. l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
2. la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello della dichiarazione di dissesto;
3. la contrazione di un mutuo, con oneri a carico del bilancio comunale destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati e risalenti alla data di entrata in vigore della sopra citata legge costituzionale;
4. il riaccertamento, in via straordinaria dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'O.S.L.;
5. i ratei dei mutui disponibili;
6. le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'O.S.L. non prescritte;
7. gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

VISTA la propria precedente deliberazione n° 6/2025, con la quale si richiedeva alla Commissione Straordinaria, se intenda mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall'art. 258 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata, e in caso di adesione, assumere espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie;

DATO ATTO che per mero errore non è stato indicato nel dispositivo della precedente deliberazione n° 6 del 06/05/2025 la percentuale del pagamento da offrire ai creditori in una somma variabile fra il 40 e il 60%;

RITENUTO di dover proporre il pagamento nella misura del 60% del debito con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione da effettuarsi tassativamente entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, ad eccezione dei debiti relativi alle retribuzioni ed alle competenze accessorie relative a prestazioni di lavoro subordinato che vanno liquidate per intero;

PRESO ATTO CHE ricorrendo alla procedura semplificata, l'Ente avrà la possibilità di incrementare la massa attiva attraverso il ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 113/2016;

Dato atto che in data 02 Maggio 2025 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;

Valutato che alla data odierna risultano pervenute al protocollo dell'Ente n. 106 istanze di insinuazione alla massa passiva per un valore complessivo presunto di euro 6.071.719,08, oltre eventuali ulteriori debiti d'ufficio che saranno comunicati dall'Ente;

Dato atto che è in corso la fase istruttoria necessaria a definire, nel più breve tempo possibile, il reale complessivo valore della massa passiva, alla quale seguirà la conseguente fase di liquidazione, nei tempi previsti dall'art. 254 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover proporre alla Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, disciplinata dall'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, affinché possa decidere se aderirvi entro trenta giorni, ed in caso positivo, s'impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere;

Atteso che è di tutta evidenza che la procedura semplificata descritta consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, consente al creditore di ottenere immediata liquidità e dall'altra solleva l'Ente dall'onere degli interessi e rivalutazioni monetarie che, dopo il rendiconto finale, i creditori, in assenza di espressa rinuncia, potrebbero richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

Rilevato che, anche la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, nella relazione sulla gestione finanziaria degli Ente Locali, di cui alla delibera n. 14 del 2009, ha rilevato che *"...la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà è stata la procedura semplificata ex art. 258 TUEL....è in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo*

dei contributi straordinari e di altre risorse dell'Ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce:"

VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati :

di richiedere alla Commissione Straordinaria, se intenda mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall'art. 258 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000, offrendo ai creditori un pagamento nella misura del 60% del debito, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata, e in caso di adesione, assumere espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie;

di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena sarà ultimata la rilevazione dei debiti, compresi quelli d'ufficio , in atto in corso;

di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Straordinaria, al Segretario Generale, al revisore dei conti e di accusarne ricevuta da parte della Commissione Straordinaria;

dichiarare che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

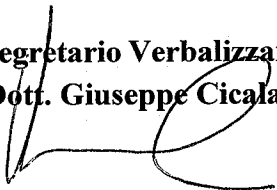
disporre che la presente deliberazione venga pubblicata , a norma di legge:

nell'Albo pretorio on-line del comune ;

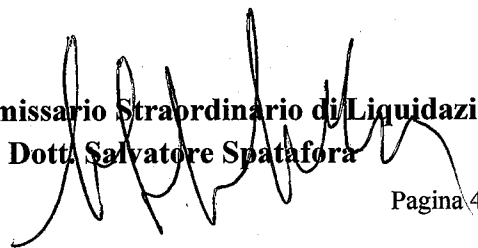
nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale del comune, dedicato agli atti ed avvisi dell'O.S.L.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cicala



Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Salvatore Spatafora



Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente determinazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, in data _____ sino al _____.

Castiglione di Sicilia, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Cicala
